

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(Art.18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122)

– Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2011.

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag. 3
ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag. 3
ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO	pag. 3

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA	pag. 4
ART. 5 – REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'	pag. 4
ART. 6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURA INTERNA	pag. 4
ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO	pag. 4
ART. 8 – CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DALLA CARICA	pag. 4
ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE	pag. 5

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 10 – RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag. 5
ART.11 – SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	pag. 5
ART.12 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE	pag. 5
ART.13 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 5
ART.14 – DOVERI DEI CONSIGLIERI	pag. 6
ART.15 – RIMBORSO SPESE	pag. 6
ART.16 – NORMA TRANSITORIA	pag. 6

TITOLO IV – NORME FINALI

ART.17 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 6
----------------------------	--------

TITOLO I – ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Lo scopo del presente regolamento è l'Associazione tra i Comuni in conformità a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 21 e 46 della L.R. 1/2006 e per i fini di cui all'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
2. Il Consiglio Tributario svolge compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e all'individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio dei Comuni aderenti all'Associazione, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.
2. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio dei Comuni dell'Associazione, o che vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.
3. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi d'accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con i Comuni dell'Associazione, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

1. Il Consiglio Tributario è composto da 2 componenti per ciascun Comune aderente all'Associazione, eletti dal Consiglio Comunale. I componenti sono nominati dal Consiglio con votazione a schede segrete in cui ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.
2. Non saranno previste nomine di supplenti
3. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi componenti con le modalità di cui al comma 1.

ART. 5 – REQUISITI E CAUSE DI INELEGGIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) risiedere nel territorio dei Comuni aderenti all'Associazione ed essere iscritto nelle liste elettorali degli stessi.
 - c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
 - i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune;
 - i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
 - i magistrati in attività di servizio;
 - coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti.

ART. 6 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

1. I consiglieri tributari durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro ed anche in base ai suggerimenti delle Amministrazioni comunali aderenti all'associazione, deve assicurare una snella procedura d'analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito dei gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.

ART. 7 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune capofila, designato dal Sindaco.

ART. 8 – CESSAZIONE, REVOCA E DECADENZA DALLA CARICA

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;

2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico, con provvedimento del Consiglio Tributario, per grave inadempimento nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio Tributario contesterà i fatti ai componenti del Consiglio Tributario, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINORANZE LINGUISTICHE

1. Nei Comuni dell'Associazione compresi nell'elenco di applicazione della L. 38/2001 nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Tributario gli stessi potranno prevedere di dare attuazione alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di minoranze linguistiche.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 10 – RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

2. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra i Comuni dell'associazione e il Consiglio medesimo. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

ART. 11 – SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario si riunisce in forma ridotta per esaminare le pratiche di ciascun Comune, limitatamente al Presidente al vice-presidente ed ai componenti del Comune interessato al procedimento.
2. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente. Le stesse non sono pubbliche.
3. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 12 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Tributario, nella forma di cui all'art. 11 c. 1, si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.
2. L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti del Consiglio Tributario per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
3. In caso d'urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore. Le sedute, di norma, avvengono ordinariamente nei locali del Comune capofila.
4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si

avvale del supporto tecnico degli uffici comunali dei Comuni aderenti all'associazione e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 14 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri tributari, e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la revoca dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo a ciascun componente di allontanarsi dalla seduta quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o d'associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza, nonché di coloro verso cui vi sia attività di assistenza o rappresentanza in ambito fiscale o contributivo.
3. L'inosservanza del secondo comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

ART. 15 – RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti del Consiglio Tributario per ogni seduta verrà corrisposto un gettone di presenza, comprensivo del rimborso delle spese, pari ad € 30,00- così come previsto dall'art. 5 c. 5 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario, per l'elezione di cui all'art. 7, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale allo scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta

TITOLO IV – NORME FINALI

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.